



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 200 DEL 11-04-2017
Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 27 del 11-04-2017

OGGETTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE.

Premesso che:

- l'art. 97, co. 4, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come modificato dall'art. 10, co. 2-quater, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", prevede che il Segretario Comunale "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte";
- l'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dispone, al quarto comma, che "... sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (ora articolo 97 del TUEL), rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 10 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114, ha riformulato i criteri di attribuzione al Segretario Comunale e Provinciale dei diritti di rogito e del provento annuale dei diritti di segreteria, intervenendo, da una parte, con l'abrogazione espressa dell'art. 41, co. 4, della L. 11.7.1980, n. 312, che riconosceva ai Segretari Comunali e Provinciali che rogavano atti - indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della citata tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962- per conto dell'Ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia in misura pari al 75 per cento, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; dall'altra, il Legislatore, con il comma 2 dell'art. 10, cit., ha attribuito integralmente al Comune o alla Provincia il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando, in tal senso, l'art. 30, co. 2, della citata L. 15.11.1973, n. 734.
- il medesimo art. 10, introduce, al principio generale della spettanza all'Ente dei sunnominati proventi, un'eccezione con la disposizione contenuta nel comma 2-bis, laddove è previsto che: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";
- il comma 2-ter del medesimo art. 10 della L. 11.8.2014, n. 114, introdotto in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90, stabilisce che le norme dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 "non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore" del medesimo decreto legge, e cioè dal 25 giugno 2014;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 194 del 14.11.2014, a tenore della quale, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al Segretario Comunale, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario Comunale e Provinciale;

Vista la determinazione precedente del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 54 del giorno 01.2.2017, con la quale si è proceduto alla liquidazione dei diritti di rogito fino alla data del 31 dicembre 2016;

Vista, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 21 del 3.7.2015, a tenore della quale, alla luce della previsione "di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti";

Vista pure la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 7.4.2016, con la quale il Giudice delle Leggi ha interpretato la recente normativa sui diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, nel senso che detti diritti spettano ai Segretari in servizio negli Enti privi di dirigenza. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza succitata, nell'esprimersi sulla costituzionalità di una norma della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, relativa ai diritti di rogito, ha definito che il summenzionato D.L. n. 90/2014, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, cit., riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza, chiarendo che "la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza dirigenti, ... attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito";

Visti i numerosi provvedimenti giurisdizionali recentemente emessi al riguardo (cfr. Trib. Milano nn. 1539/2016, 2561/2016; da ultimo, Trib. Busto Arsizio n. 307 del 3.10.2016), a tenore dei quali, "La norma riconosce, pertanto, ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C), il diritto ai benefici di cui all'art. 30 della legge n. 734/1973, ed estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti ... Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente, quale segretario comunale di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione delle somme richieste a titolo di diritti di segreteria di cui all'art. 30 della legge n. 743/1973";

Atteso che, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2017, sono stati riscossi € 1.099,46, sui contratti rogati dal Segretario Comunale titolare di questo Comune di Villalba, Dott.ssa Concettina Nicosia (cfr. Rep. dal n. 1 del 17 marzo 2017);

Ritenuto, in ottemperanza alla normativa sopra citata ed alla recente giurisprudenza costituzionale e civile, di dover provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria, dando atto che questo Comune di Villalba è privo di personale con qualifica dirigenziale e che le spettanze dovute al Segretario Comunale titolare risultano in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Dato atto che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto dal Responsabile dell'Area Amministrativa con propria determinazione n. 188 del 5 aprile

2017;

Considerato che, con determinazione sindacale n. 4 del 15 febbraio 2017, è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L.n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di dare atto che, nel periodo dal giorno 1 gennaio al 31 marzo 2017, sono stati riscossi €. 1.099,46 per diritti di segreteria sui contratti rogati dal Segretario Comunale titolare di questo Comune di Villalba, Dott.ssa Concettina Nicosia (cfr. Rep. dal n. 1 del 17 marzo 2017);

2. di dare atto, inoltre, che la quota spettante al Segretario Comunale non supera un quinto dello stipendio in godimento;

3. di liquidare, per la causale di cui sopra, in favore del Segretario Comunale, Dott.ssa Concettina Nicosia, la quota spettante di €.1.099,46, al lordo delle ritenute e comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Ente, a valere sul macroaggregato - 1.2.1.101-capitolo 370 denominato "Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale", del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, giusto impegno assunto con propria determinazione n. 188 del 5.04.2017;

4. di emettere mandato di pagamento in favore del Segretario Comunale, Dott.ssa Concettina Nicosia, per l'importo spettante a titolo di diritti di segreteria sui contratti rogati nel periodo gennaio - marzo 2017 presso il Comune di Villalba riscossi nell'ammontare di €.1.099,46;

5. di trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile del Settore II-Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di pubblicare il presente provvedimento per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 11-04-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to DOTT.SSA CONCETTINA NICOSIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**